

Comune di Anela



Comune di Anela

Provincia di Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela

Tel. 079/799046 fax 079/799288

P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 38
Del
25/11/2015

OGGETTO:

REVOCA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N°29 DEL 02.10.2015 E RIGETTO DELLA PROPOSTA DI STATUTO DELL' ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA - (EGAS).

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **venticinque** del mese di **novembre** alle ore **11,30** nella sede municipale, il Commissario Straordinario Dr. Giovanni Maria Retanda procede a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale **Dr. Luigi Pirisi**).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 64 del 03.06.2015, con il quale il Dott. Giovanni Maria Retanda è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Anela a decorrere dal 1° giugno 2015 e fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge;

CONSIDERATO che al Commissario straordinario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, Parte Terza, Sezione Terza, Titolo II, detta norme in materia di servizio idrico integrato;
- l'art. 148 individua(va) l'Autorità d'ambito quale ente dotato di personalità giuridica, costituito in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla Regione, avente le competenze in materia di gestione integrata delle risorse idriche;
- in attuazione dell'art. 2, comma 186 bis, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (come successivamente modificato), sono state soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui all'art. 148;
- con Legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4, art. 6, è stato istituito l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna per l'esercizio delle funzioni in materia di organizzazione del servizio idrico integrato;
- il predetto Ente di Governo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, è succeduto (ai sensi dell'art. 2) in tutte le posizioni, giuridiche ed economiche, attribuite alla gestione commissariale dell'Autorità d'ambito istituita ai sensi della Legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (recante la soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna ...);

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/5 del 30.06.2015, in attuazione dell'art. 6, comma 2, della l.r. 4 febbraio 2015, n. 4, è stata approvata la proposta di Statuto dell'Ente di Governo dell'Ambito, trasmessa ai Comuni per deliberare in proposito;
- i Comuni, in quanto facenti parte ex lege dell'ente di governo dell'ambito, sono chiamati a pronunciarsi nel merito della predetta proposta di Statuto, rientrando nella loro autonomia decisionale condividerla o meno attraverso apposita deliberazione dell'organo consiliare;
- l'approvazione della proposta da parte della maggioranza assoluta delle quote di rappresentatività dei Comuni comporta (ai sensi dell'art. 6) l'adozione dello Statuto;

VISTO il T.U. approvato con D.Lgs. n° 267/2000;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n°29 del 02.10.2015 di approvazione della proposta di Statuto dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna – (EGAS) – Adempimento da parte dei comuni L.R. n°4/2015 e D.G.R. n°33/5 del 30.06.2015;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n°3 del 23.03.2015 nella quale si manifesta la contrarietà di quest'Amministrazione alla cessione della rete idrica comunale, nonché l'adesione al comitato Gasi – (Gestioni autonome Servizio Idrico)- costituito il 24.02.2015 a Cagliari;

CONSIDERATO che questo Ente ha da sempre gestito autonomamente il proprio servizio idrico con efficienza, trasparenza e tutela degli utenti;

CHE la gestione autonoma locale nulla toglie alla condivisa necessità della riorganizzazione del sistema di Governo Regionale, ma al contrario contribuisce maggiormente al definitivo obiettivo primario di garantire la reale partecipazione dei Comuni ai processi decisionali di programmazione;

CHE alla luce di quanto esposto si intende confermare quanto manifestato nella delibera consiliare n°3 del 23.03.2015 e conseguentemente rigettare lo Statuto dell'Ente di Governo dell'ambito della Sardegna – (EGAS), revocando la deliberazione commissariale n°29 del 02.10.2015 di approvazione dello stesso per le seguenti ragioni:

- a) nel prevedere, all'art. 1 comma 2, la partecipazione della Regione all'Ente di Governo, viola le prerogative degli Enti Locali (es. Comuni) cui, in via esclusiva, è rimessa la partecipazione all'Ente ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- b) non prevede la sopravvivenza e la rappresentatività delle gestioni autonome attualmente esistenti;
- c) rimette al Consiglio delle Autonomie Locali la nomina dei Sindaci in seno al Comitato Istituzionale, impedendo l'elezione diretta da parte dei Comuni (art. 7);
- d) individua il Presidente della Regione quale componente di diritto del Comitato Istituzionale d'ambito (art. 7);
- d) riserva di diritto la partecipazione al Comitato Istituzionale di due sindaci scelti tra i Comuni capoluogo di Provincia (art. 7);
- e) non attribuisce autonoma rappresentatività ai Comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti;
- f) non si condividono i criteri di determinazione delle quote di rappresentatività dei Comuni (art. 4);
- g) non contempla alcun coinvolgimento diretto dei Comuni in sede di determinazione dei criteri (oggettivi e soggettivi) per la scelta del soggetto affidatario della gestione del servizio idrico integrato, nonché in merito alla regolamentazione del relativo rapporto, ai poteri dei Comuni di controllo e vigilanza sull'espletamento del servizio e alla soluzione dei conflitti tra i singoli Comuni e il soggetto affidatario;

Altresì questo Ente delibera di proporre tutte le più opportune iniziative (in sede giurisdizionale costituzionale, referendaria e legislativa ad iniziativa popolare) per l'abrogazione/modifica della legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4, con riferimento ai profili già sopra indicati nonché ai seguenti ulteriori:

- individuazione di un unico ambito territoriale corrispondente all'intero territorio della Regione, inidoneo, per la vastità del territorio e le peculiarità della diffusione della popolazione, a soddisfare le esigenze e gli interessi delle comunità locali;
- limiti numerici imposti ai fini della presentazione di una proposta da parte dei Comuni per l'istituzione di ulteriori ambiti territoriali;

- non è prevista la possibilità, per i Comuni, di costituire assemblee territoriali dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, con poteri di elezione dei Sindaci componenti del Comitato Istituzionale e controllo, composte dai Sindaci dei Comuni appartenenti agli ambiti territoriali la cui individuazione sia necessaria per la democratica ed efficiente gestione del servizio;
- nel prevedere all'art. 6, comma 1, la partecipazione della Regione alla compagine dell'Ente di Governo dell'Ambito territoriale della Sardegna, limita le prerogative proprie degli enti locali, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, tra cui l'esercizio del potere di controllo analogo sulla gestione;
- non prevede strumenti di partecipazione alle decisioni sugli atti di programmazione e pianificazione di competenza della Regione, di fatto negando agli Enti locali, in una fase fondamentale per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico, adeguata rappresentatività.

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art.49,c1, D.lgs. n°267 del 18.08.2000;

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;

1. **Di revocare** la deliberazione commissariale n°29 del 02.10.2015;
2. **di rigettare** la proposta di Statuto dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS);
3. **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, c. 4. del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott. Giovanni Maria Retanda

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Luigi Pirisi

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL

Data 23/11/2015

Il Responsabile del Servizio

F.to Dr. Sebastiano Soro

N. _____ Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Data 01/12/2015

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Luigi Pirisi

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267, il giorno **25/11/2015** perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell'art. 134, comma 4°).

Data 01/12/2015

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Luigi Pirisi

1. E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Data 01/12/2015

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Luigi Pirisi